

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2002, n. 1

Titolo: Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 17 concernente: "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati".

Pubblicazione: [\(B.u.r. 14 febbraio 2002, n. 27\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE](#)

Settore: [AGRICOLTURA E FORESTE](#)

Materia: [Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna](#)

Sommario

[Art. 1](#)

Art. 1

1. Il termine massimo di centoventi giorni stabilito dal [comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17](#), per il rilascio del tesserino agli aventi diritto, è prorogato di ulteriori centocinquanta giorni dalla sua scadenza.